

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 768

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FERRARA Pasquale,**
BONO PARRINO e COPPI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 NOVEMBRE 1992

Disciplina del finanziamento e dell'attività patrimoniale
dei partiti politici

ONOREVOLI SENATORI. - Nel 1978 venne promosso il *referendum* abrogativo della legge per il finanziamento pubblico dei partiti: il 40 per cento dei votanti si dichiarò a favore. Considerando che il 24 per cento degli aventi diritto al voto si astenne, si ha chiara la misura di quale diffidenza ci sia in Italia verso questo strumento. Nel nostro Paese il finanziamento pubblico è stato introdotto con la legge 2 maggio 1974, n. 195, esteso, con la legge 8 agosto 1980, n. 422, alle elezioni del Parlamento europeo e per i consigli regionali e, in parte riformato con la legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni e integrazioni, che ha aumentato l'entità del finanziamento pubblico e introdotto alcune rettifiche nel meccanismo della pubblicità dei bilanci dei partiti e in quello di controllo. Tale normativa, però, non ha eliminato le contraddizioni tra la funzione pubblica che i partiti svolgono, e che ha motivato il loro finanziamento pubblico, e il carattere privato della struttura dei partiti stessi.

Per ovviare a tale situazione, il presente disegno di legge prevede all'articolo 1 che

tutti i partiti politici rappresentati in Parlamento o nei consigli regionali costituiscano una fondazione alla quale devono essere conferiti tutti i rapporti patrimoniali imputabili direttamente o indirettamente a ciascun partito politico.

All'articolo 2, si prevede che l'atto costitutivo e lo statuto di ciascuna fondazione debbano essere approvati, con maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti, dal consiglio nazionale del partito promotore e che tutte le funzioni previste dall'articolo 25 del codice civile nei confronti delle fondazioni siano esercitate congiuntamente dai Presidenti delle due Camere.

L'articolo 3 stabilisce che il bilancio delle fondazioni, previste dal presente disegno di legge, deve essere certificato e approvato, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce, da una società autorizzata ai sensi delle leggi vigenti in materia di revisione e certificazione dei bilanci.

L'articolo 4, infine, regola i contributi finanziari o le prestazioni di beni e servizi da soggetti privati, che le fondazioni possono ricevere.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Disciplina del patrimonio dei partiti)

1. Tutti i partiti politici rappresentanti in Parlamento o nei consigli regionali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, costituiscono una fondazione secondo la disciplina degli articoli 6 e seguenti del codice civile.

2. Entro sei mesi dell'acquisizione della personalità giuridica, alla fondazione sono conferiti tutti i rapporti patrimoniali imputabili direttamente o indirettamente a ciascun partito politico, compresi quelli riferiti a società o persone fisiche fiduciarie o comunque a organismi nei confronti dei quali il partito politico o società amministrata dai suoi organi abbiano i poteri di controllo di cui all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Tali conferimenti sono in ogni caso considerati esenti da ogni tassa e imposta.

3. Anche i partiti politici non rappresentati in Parlamento o nei consigli regionali possono costituire una fondazione ai sensi dalla presente legge.

Art. 2.

(Approvazione dell'ordinamento delle fondazioni)

1. L'atto costitutivo e lo statuto di ciascuna fondazione, prima di dar luogo al riconoscimento, sono approvati con maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti dal consiglio nazionale del partito politico promotore.

2. Le minoranze interne al partito politico sono rappresentate negli organismi amministrativi delle fondazioni di cui alla presente legge.

3. L'atto costituito e lo statuto contengono disposizioni atte allo svolgimento dell'attività economica-finanziaria delle fondazioni, le quali hanno lo scopo esclusivo dei partiti politici di cui sono emanazione.

4. Tutte le funzioni previste dall'articolo 25 del codice civile nei confronti delle fondazioni previste dalla presente legge sono congiuntamente esercitate dai Presidenti delle due Camere.

5. L'articolo 17 del codice civile non si applica alle fondazioni previste dalla presente legge.

Art. 3.

(Controlli sui bilanci delle fondazioni)

1. Il bilancio delle fondazioni previste dalla presente legge è certificato e approvato entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello a cui si riferisce da una società autorizzata, ai sensi delle leggi vigenti, alla revisione e certificazione dei bilanci.

2. In caso di mancata certificazione e approvazione dei bilanci entro il termine stabilito, gli organi di amministrazione della fondazione decadono e i Presidenti delle due Camere congiuntamente nominano un amministratore unico, scelto tra cittadini italiani di specchiata moralità e alta qualificazione in materia finanziaria e contabile, il quale rimane in carica sino all'approvazione del bilancio per l'anno successivo.

Art. 4.

(Regolamentazione dei contributi ai partiti)

1. Le fondazioni previste dalla presente legge possono ricevere contributi finanziari o prestazioni di beni e servizi da soggetti privati, che debbono essere nominativamente e specificamente individuati in un elenco allegato al bilancio annuale delle fondazioni.

2. I contributi di cui al comma 1, fino ad un importo complessivo annuale per ciascuna contribuente di lire due milioni,

ovvero un corrispondente controvalore, possono essere detratti dal reddito delle persone fisiche e dal reddito delle persone giuridiche per il corrispondente periodo di imposta.

3. Tutti i soggetti tenuti al pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche possono devolvere in sede di dichiarazioni dei redditi annuale, l'otto per mille dell'imposta dovuta ad un fondo nazionale appositamente istituito per il finanziamento ai partiti rappresentati in Parlamento.

4. L'ammontare complessivo delle somme di cui al comma 3 è proporzionalmente ripartito tra le fondazioni previste dalla presente legge con riferimento alla consistenza numerica, come risultante dalle ultime elezioni politiche, dei gruppi parlamentari costituiti nelle due Camere da parte dei partiti politici da cui le fondazioni stesse sono costituite.

5. Agli effetti fiscali, le fondazioni previste dalla presente legge sono equiparate alle Amministrazioni dello Stato.

Art. 5.

(Abrogazione del finanziamento pubblico ai partiti politici)

1. Le leggi 2 maggio 1974, n. 195, 16 gennaio 1978, n. 11, 8 agosto 1980, n. 422, 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni e integrazioni, 27 gennaio 1982, n. 22, e ogni altra disposizione regolante il finanziamento pubblico ai partiti politici, sono abrogate a decorrere dal primo giorno del primo semestre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.